



Città di Oppeano

Provincia di Verona

**Regolamento per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree di
sgambatura per cani**

INDICE

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art.3 Ambito di applicazione
- Art.4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art.5 Oneri e obblighi del Comune
- Art.6 Apertura dell'area
- Art.7 Attività di vigilanza
- Art.8 Accordi per la gestione delle aree
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Entrata in vigore

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2- Definizioni

1. **Area di sgambatura per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “ Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Possessore /accompagnatore:** Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, anche non regolarmente registrati, in un’area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3- Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Art.4- Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Ai proprietari/ detentori dei cani è fatto obbligo avere con sé un documento attestante l’iscrizione all’anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell’Autorità competente.
2. Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l’accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani ad un accompagnatore di età non inferiore a 12 anni. I bambini possono avere accesso all’area solo se accompagnati da un adulto.
3. I proprietari/detentori hanno l’obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all’interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o di opportunità. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competente. I

possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogniqualvolta se ne presenti la necessità o opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (cani e persone) eventualmente presenti nell'area.

4. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando e uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello.

5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo **di 10 (dieci) cani**.

6. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.

7. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno o disturbo agli altri eventuali utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

8. I proprietari/ detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da poter intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose;

9. E' vietato ai cani femmina nel periodo del calore;

10. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area;

11. I cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati ad indossare la museruola ed il guinzaglio;

12. Su tutta l'area di sgambatura sono vietati utilizzi dell'area diversi dalla sgambatura cani, è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia);

13. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art.47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;

14. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;

15. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata l'igiene delle aree, di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;

16. Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

17. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori;

18. In caso di mancato rispetto di tali regole i proprietari e i cani dovranno lasciare il parco;

19. Per le violazioni al presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa ai sensi del TUEL-D. Lgs. 267/2000 art. 7 bis (da euro 25,00 ad euro 500,00);

20. Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.

Art.5 –Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini;

2. Per tali funzioni il comune potrà avvalersi delle ditte vincitrici dell'appalto sulla gestione dei rifiuti urbani;

Art.6 – Apertura dell'area

1. l'area attrezzata è aperta tutti i giorni, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

2. In deroga a quanto previsto sopra il Comune può prevedere la chiusura delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

Art.7 –Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia. Altresì il personale del servizio veterinario dell'Azienda ULSS può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art.8- Accordi per la gestione delle aree

L'amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con associazioni di volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'amministrazione comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra amministrazione comunale e associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art.9- Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della L. 24.11.1981, n. 689 per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. Ai sensi dell'art.16 della L.689/1981, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni di cui all'art.4.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le more con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

10- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del consiglio comunale.

Approvato con DCC n. 89 del 30/09/2014, pubblicata all'Albo Pretorio il 31/10/2014.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Chiara Mazzocco